

Il blocco dell'Erario in un decreto emanato da direttore generale delle finanze e ragioniere dello stato

# Regioni autonome, tasse allo stato

## Trattenuta per cinque anni la quota di prelievo locale aggiuntivo

DI ILARIA ACCARDI

**P**er i prossimi cinque anni lo stato tratterà la quota di gettito, che altrimenti sarebbe dovuta spettare alle regioni a statuto speciale, in base ai rispettivi statuti territoriali. Sono stati, infatti, approvati i criteri che consentono allo stato di incamerare le maggiori entrate derivanti dalle ultime due manovre finanziarie del 2011. Il decreto, emanato in data 20 luglio 2012 dal Direttore generale delle finanze e dal Ragioniere generale dello Stato, è stato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 26 luglio 2012. E concerne le «modalità di individuazione del maggior gettito da riservare all'Erario, ai sensi dell'art. 2, comma 36, del dl 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e dell'art. 48, comma 1, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214».

Dette norme prevedono che le maggiori entrate derivanti dai rispettivi decreti sono riservate all'Erario, per un periodo di cinque anni, per essere destinate alle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, anche alla luce della eccezionalità della situazione economica internazionale.

È proprio questa superiore esigenza che ha determinato da parte del legislatore statale la creazione a favore dell'Erario di queste riserve di un gettito che sarebbe naturalmente confluito nelle casse delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, alle quali, in base alle norme statutarie, spetta una consistente quota (per la Sicilia pari addirittura al 100%) del gettito di specifici tributi erariali riscossi sul territorio delle stesse autonomie speciali. Basti pensare ad esempio che il Friuli-Venezia Giulia ha diritto ai 6/10 dell'Irpef riscossa sul suo territorio, la Sardegna i 7/10, mentre la misura arriva ai 9/10 per la Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano e ai 10/10 per la Sicilia.

L'emanazione del decreto in questione era prescritta da entrambe le norme proprio perché c'era la necessità di individuare le modalità che avrebbero consentito di intercettare il maggior gettito derivante dalle manovre finanziarie e di contabilizzarlo separatamente, in modo da attribuire allo Stato solo gli incrementi del gettito dei tributi destinato a far fronte alle esigenze derivanti dalla complicata situazione economico-finanziaria.

E infatti al decreto è allegata una tabella dove:

- sono innanzitutto riportate le previsioni degli incrementi di gettito dei tributi per l'anno 2012, distinte per capitolo/articolo di imputazione del bilancio dello Stato, derivanti dai due provvedimenti;

- sono, poi, raffrontate per ciascuno dei due provvedimenti, le previsioni degli incrementi di gettito dei tributi con quelle complessive di competenza degli stessi capitoli/articoli di entrata del bilancio dello Stato, al fine di determinare le incidenze percentuali degli incrementi di gettito derivanti dalle citate disposizioni rispetto al gettito complessivo previsto per i rispettivi capitoli/articoli; altro scopo della disposizione è quello di individuare gli appositi capitoli/articoli di entrata sui quali devono essere separatamente contabilizzate le maggiori entrate, riservate all'Erario.

Spetterà alla struttura di gestione dell'Agenzia delle entrate, in fase di ripartizione del gettito relativo alle entrate erariali riscosse attraverso il «modello F24», e il «modello F24 enti pubblici» (F24 EP), imputare e contabilizzare separatamente le somme corrispondenti alle percentuali riportate nell'allegato A agli appositi capitoli e articoli di entrata del bilancio dello Stato per la definitiva acquisizione all'Erario delle somme dovute.

Tale lavoro sarà svolto dagli

agenti della riscossione per le entrate erariali riscosse attraverso il «modello F23». Più complicata è la procedura da seguire per i soggetti che effettuano direttamente alla tesoreria dello Stato i versamenti delle somme da imputare ai capitoli/articoli del bilancio dello Stato indicati nell'allegato A del decreto, giacché sono proprio detti soggetti che devono scorporare la parte corrispondente alle percentuali di riserva all'Erario indicate nell'allegato A, che deve essere distintamente versata agli appositi capitoli/articoli ivi indicati. A ben vedere, però, è lo stesso ordinamento tributario a dare una adeguata soluzione al problema, in quanto tali soggetti possono evitare lo svolgimento di questi ulteriori adempimenti adottando come forma di pagamento il «modello F24», che ribalta automaticamente tale onere alla struttura di gestione dell'Agenzia delle entrate.

L'art. 5 del decreto stabilisce che nel computo delle spettanze da attribuire alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano (che viene effettuato secondo le

disposizioni dei singoli statuti speciali, delle norme di attuazione e dei relativi decreti attuativi), sono naturalmente escluse le somme contabilizzate agli appositi capitoli e articoli di entrata indicate nello stesso decreto. Per quanto attiene, invece, al gettito che nel frattempo è già stato attribuito direttamente alle regioni a statuto speciale e alle province autonome, sarà la struttura di gestione a procedere al recupero a carico delle medesime degli importi corrispondenti alle percentuali di gettito da riservare allo Stato indicate nell'allegato A, a valere sulle spettanze da attribuire successivamente all'entrata in vigore del presente decreto.

© Riproduzione riservata



### L'INTERVENTO

## I limiti al rimborso Iva per le società in perdita in conflitto con l'Ue

I limiti al rimborso/detrazione Iva introdotti per le società in perdita fiscale sistematica potrebbero risultare non compatibili con la direttiva Iva 2006/112/Ce, con il rischio di una nuova procedura di infrazione.

Il dl 138/2011 ha ampliato lo scenario sulle società di comodo che, dopo le modifiche normative introdotte, si possono idealmente ripartire in due categorie: «società non operative» (quelle che non superano il test di operatività di cui all'art.30, co.1, della legge n. 724/94) e le «società in perdita sistematica» che presentano tre periodi d'imposta consecutivi in perdita fiscale (articolo 2 comma 36-decies dl. 138/2011).

Le limitazioni in materia di Iva che accomunano le società in perdita sistematica a quelle di comodo, con applicazione delle stesse disposizioni (blocco del rimborso e compensazione orizzontale dell'Iva risultante dalla dichiarazione e/o perdita definitiva del credito Iva), non risulterebbero compatibili con la normativa europea. Limitazioni particolarmente pesanti se si considera che il credito Iva interessato è quello indicato nella dichiarazione dell'anno precedente a quello in cui la società entra nel regime di penalizzazione, a prescindere dal periodo di origine.

Considerato che la questione di incompatibilità della normativa italiana con quella europea sugli effetti Iva in tema di «non operatività» era già stata soggetta ad apertura di infrazione verso l'Italia (proc. n. 2007/4392 ex art. 226 del Trattato Ce) ci si potrebbe aspettare una nuova presa di posizione per la normativa introdotta per società in perdita fiscale sistematica.

La detrazione dell'Iva costituisce parte integrante del meccanismo del tributo e in linea di principio non può essere soggetta a limitazioni. Inoltre, il principio di detrazione che si riverbera nel diritto di riporto a nuovo del credito e di rimborso, non è influenzato dalla inoperatività del soggetto agente (Corte di giustizia CE, sentenza 29/02/1996, C-110/94).

La contrarietà alle norme comunitarie dell'introduzione dei limiti citati si pone quindi in aperto contrasto con l'art. 183, co.1, della direttiva Iva che testualmente recita: «Qualora per un periodo di dichiarazione, l'importo delle detrazioni superi quello dell'Iva dovuta, gli stati membri possono far riportare l'eccedenza al periodo successivo, o procedere al rimborso secondo modalità da essi stabilite».

Le possibilità di deroghe al regime di detrazione devono essere giustificate da motivi congiunturali, previa

consultazione del Comitato consultivo (art. 398 direttiva 2006/112/CE) e comunque sono ammesse per situazioni di necessità tese a evitare evasioni fiscali.

Si deve tener presente, inoltre, che la direttiva comunitaria Iva n. 2006/112/CE (testo trasfuso della VI Direttiva Ue 77/388/CEE) essendo sufficientemente esplicita e dettagliata è una norma del tipo «self-executive» ossia tale da essere immediatamente esecutiva negli stati membri, senza dover essere preventivamente ratificata.

Pertanto, di fronte a disposizione di diritto interno emanate dallo stato membro in deroga a dette disposizioni ma non autorizzate dalle istituzioni Cee, ovvero in presenza di disposizioni nazionali non collegate in modo specifico alla direttiva Iva sussiste l'obbligo per i giudici nazionali di applicare integralmente il diritto comunitario e di tutelare i diritti che questo attribuisce ai singoli, disapplicando le disposizioni eventualmente contrastanti, nonché l'obbligo di interpretare il diritto nazionale alla luce della lettera e dello scopo della direttiva (Corte di giustizia Ce, sent. 13/11/1990, C-106/98).

La questione sull'incompatibilità della norma interna rispetto a quella europea è stata recentemente oggetto di attenzione anche da parte dei giudici

tributari dell'Abruzzo (Ct dell'Abruzzo sent. n. 45/5/12) che hanno annullato l'accertamento del Fisco che aveva recuperato la compensazione del credito Iva effettuata per la parte eccedente l'importo di 516.456 euro. Nel caso specifico la società ricorrente aveva eccepiuto che, secondo la Corte di giustizia, una norma di uno Stato membro che non permettesse all'impresa un' immediata fruizione del totale del credito Iva violerebbe la VI direttiva Cee.

A supporto di questa tesi, la difesa della società citava, tra le altre, la sentenza della Corte di giustizia Ce del 28/07/11, C-274/10, in base alla quale l'Ungheria «obbligando i soggetti passivi dalla cui dichiarazione fiscale emerge un'eccedenza, ai sensi dell'articolo 183 della direttiva 2006/112/Ce, nel corso di un determinato periodo d'imposta, a procedere al riporto di tale eccedenza, integralmente o parzialmente, al periodo d'imposta successivo (...) per il fatto che, in considerazione del suddetto obbligo, taluni soggetti passivi, dalla cui dichiarazione fiscale emergano sistematicamente eccedenze, siano tenuti a effettuare più volte il riporto al periodo d'imposta successivo, è venuta meno agli obblighi a essa incombenenti in forza di tale direttiva».

Stefano Filippi e Luca Santi

© Riproduzione riservata